

## Documento Informativo per gli iscritti sulle caratteristiche della “Rendita Integrativa Temporanea Anticipata” (RITA)

(Ultimo aggiornamento: 15 gennaio 2021)

## **FINALITA'**

La finalità della Rendita Integrativa Temporanea Anticipata (di seguito RITA) è quella di offrire, tramite il Fondo pensione, un sostegno finanziario agli iscritti che sono prossimi al raggiungimento del diritto alla pensione di vecchiaia e che hanno i requisiti indicati nell'art. 11, commi da 4 a 4 quinquies, del D.Lgs. 252/2005, come emendato dalla legge di bilancio per il 2018 (art. 1, commi 168-169).

## **DESTINATARI**

La prestazione è su base volontaria ed è riservata agli iscritti alle forme pensionistiche complementari in regime di contribuzione definita, sia lavoratori del settore privato, sia lavoratori del settore pubblico.

## **REQUISITI**

Per usufruire della RITA gli iscritti devono possedere i seguenti requisiti:

- A) RITA con erogazione frazionata in un periodo di anticipo massimo di 5 anni:
- aver cessato l'attività lavorativa;
  - aver maturato almeno 20 anni di contribuzione complessiva nei regimi obbligatori di appartenenza;
  - aver raggiunto l'età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza, entro 5 anni dalla richiesta della RITA;
  - aver maturato almeno 5 anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari;
- B) RITA con erogazione frazionata in un periodo di anticipo massimo di 10 anni:
- aver cessato l'attività lavorativa;
  - essere stati inoccupati per un periodo di tempo superiore a 24 mesi, successivamente alla cessazione dell'attività lavorativa;
  - aver raggiunto l'età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza entro 10 anni dalla richiesta della RITA;
  - aver maturato almeno 5 anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari.

## **DOCUMENTAZIONE A CORREDO**

Il possesso dei requisiti viene attestato tramite la presentazione, unitamente al modulo di richiesta della RITA, dell'Estratto Conto Contributivo dell'INPS (ECI o Ecocert) oppure dell'estratto conto rilasciato dall'ente previdenziale di appartenenza del lavoratore richiedente, al fine di comprovare alternativamente:

- di aver maturato 20 anni di contribuzione nel regime obbligatorio di appartenenza (RITA di cui alla lettera A del punto precedente);
- di aver cessato l'attività lavorativa e di non essere stato occupato nei due anni successivi (RITA di cui alla lettera B del punto precedente).

## **CARATTERISTICHE DELLA RITA E MODALITA' DI EROGAZIONE**

La prestazione consiste nell'erogazione diretta da parte del Fondo pensione di un capitale frazionato in forma di rendita temporanea fino alla maturazione dei requisiti pensionistici, rappresentato dal montante accumulato dall'iscritto in un predeterminato arco temporale (che, al massimo, potrà ammontare per la RITA di cui alla suddetta lettera A a 5 anni e per la RITA di cui alla suddetta lettera B a 10 anni).

L'erogazione della RITA viene effettuata direttamente dal Fondo e la posizione individuale (o la porzione di posizione) di cui l'aderente chiede l'erogazione in RITA continua a essere mantenuta in gestione dal Fondo pensione, così da poter beneficiare dei relativi rendimenti. La posizione (o porzione di essa) sarà mantenuta/riversata, su indicazione dell'iscritto da esprimersi al momento della richiesta, nel comparto indicato dall'aderente. In caso di mancata indicazione, la stessa sarà riversata nel comparto più prudente della forma pensionistica complementare, ovvero nel Comparto garantito. Risulta pertanto fondamentale che l'aderente, al momento della compilazione della richiesta, valuti con attenzione la scelta del comparto nel quale far

confluire la posizione destinata alla RITA, fermo restando che il comparto di destinazione potrà poi essere modificato nel rispetto del periodo minimo di permanenza.

Le rate da erogare verranno ricalcolate e disinvestite tempo per tempo e terranno quindi conto dell'incremento o della diminuzione del controvalore della posizione derivante dall'andamento del valore quota del comparto prescelto.

Si evidenzia, pertanto, che l'importo della rata potrà subire variazioni anche in negativo in conseguenza dell'andamento dei mercati finanziari e si suggerisce di scegliere opzioni di investimento coerenti con il ridotto orizzonte temporale residuo.

La periodicità del frazionamento è trimestrale.

La RITA non può essere concessa nei casi in cui, a causa dell'immediata prossimità dell'età per il conseguimento della pensione di vecchiaia, non sia possibile attuare un frazionamento in almeno due rate. Per tale ragione, considerati i tempi tecnici di processazione della prestazione, la richiesta della RITA deve essere presentata al Fondo almeno 6 mesi prima della data di compimento dell'età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza.

Qualora, a seguito dell'attivazione della RITA, pervengano al Fondo dei versamenti contributivi, questi non vengono destinati alla RITA. Nel caso della RITA parziale tali versamenti andranno a incrementare il montante non utilizzato per l'erogazione della RITA mentre in caso di RITA totale andranno a costituire un montante a sé stante nell'ambito del comparto opzionato per l'erogazione di tale prestazione, salvo diversa indicazione dell'iscritto da esprimere al momento della richiesta.

Nel caso in cui non venga utilizzata l'intera posizione individuale a titolo di RITA, l'iscritto conserva il diritto di usufruire delle ordinarie prestazioni in capitale e in rendita a valere sulla porzione residua di montante individuale (comprensivo dei versamenti confluitivi successivamente all'attivazione della RITA).

Per quanto riguarda le posizioni oggetto di RITA totale, all'esaurimento delle rate da erogare e in assenza di ulteriori contributi pervenuti successivamente all'attivazione della RITA stessa, l'iscritto rimane attivo per il Fondo pensione anche successivamente al disinvestimento e all'erogazione dell'ultima rata spettante a titolo di RITA. Il Fondo provvederà, poi, a informare l'aderente che la propria posizione, in assenza di ulteriori versamenti da effettuarsi entro un lasso temporale congruo, verrà chiusa.

## **COMPARTO/I DI INVESTIMENTO**

Come sopra specificato, l'iscritto al momento della richiesta è chiamato a scegliere il comparto di investimento su cui mantenere/riversare:

- la posizione individuale (o la porzione di posizione) destinata alla RITA;
- i versamenti contributivi non destinati alla RITA unitamente, in caso di RITA parziale, al montante non destinato alla RITA.

Tale scelta, ove comporti una variazione del comparto di investimento (cd. switch), può essere esercitata a prescindere dal periodo minimo di permanenza di almeno un anno in uno stesso comparto. Nel caso in cui l'aderente scelga di cambiare comparto/i rispetto a quello a cui la propria posizione afferiva precedentemente all'attivazione della RITA, tale scelta produce gli effetti di uno switch, per cui in questo caso da tale data decorrerà il periodo minimo di permanenza di almeno un anno nel/i comparto/i scelto/i. Una volta trascorso il periodo minimo di permanenza nel/i comparto/i scelto/i, l'iscritto può esercitare la facoltà di cambiare ulteriormente il comparto di investimento della posizione individuale (o della porzione di posizione) destinata alla RITA nonché il comparto del montante non destinato alla RITA (comprensivo dei versamenti confluitivi successivamente all'attivazione della RITA).

## **RICHIESTA DI TRASFERIMENTO DELLA POSIZIONE**

La facoltà dell'aderente di richiedere il trasferimento ad altro Fondo della propria posizione rimane inalterata. Nel caso di richiesta di trasferimento ad altra forma pensionistica, la RITA si intende automaticamente revocata

e viene interrotta, dopodiché viene avviato il disinvestimento dell'intera posizione individuale e si procede conseguentemente al trasferimento della stessa.

## CASI PARTICOLARI

### Prestazioni su posizioni gravate da contratti di finanziamento.

Alle rate della RITA si applicano i medesimi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità previsti per le prestazioni pensionistiche dall'art. 11, comma 10, del D.Lgs. 252/2005.

Conseguentemente, le somme devono essere pagate direttamente alla società finanziaria nel limite massimo di 1/5 dell'ammontare di ogni singola rata (fino a capienza del debito dichiarato), in quanto i restanti 4/5 sono incedibili, non sequestrabili e non pignorabili.

### Premorienza dell'iscritto.

In caso di premorienza dell'iscritto in corso di percezione della RITA, il residuo montante corrispondente alle rate non erogate, ancora in fase di accumulo, viene riscattato secondo la normativa in materia vigente (art. 11, comma 3, del D.Lgs. 252/2005 e art. 10, commi 3-ter e 3-quater del D.Lgs. 124/1993).

## COSTI

Per l'erogazione della RITA verrà addebitato, a titolo di spesa amministrativa, un importo pari a 3 euro per ogni rata.

## TRATTAMENTO FISCALE

Per quanto concerne il trattamento fiscale riservato alla RITA si rinvia al Documento sul regime fiscale della forma pensionistica complementare.

## MODALITA' DI RICHIESTA

Per accendere la RITA, l'iscritto deve presentare a FONDEMAIN formale richiesta mediante l'apposito modulo, reperibile nel sito web o presso la sede del Fondo. la richiesta di RITA deve essere presentata al Fondo almeno 6 mesi prima della data di compimento dell'età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza.

## REVOCA

E' consentita la revoca dell'erogazione della RITA. La comunicazione deve essere eseguita utilizzando l'apposita modulistica resa disponibile dal Fondo Pensione. La revoca non può essere esercitata più di una volta nell'arco della partecipazione al fondo pensione.

In caso di revoca della RITA, la corrispondente posizione individuale (o la porzione di posizione) viene mantenuta sul comparto di precedente destinazione della RITA, salvo diversa indicazione dell'iscritto esercitabile nel rispetto del periodo minimo di permanenza nel comparto interessato.